

# R I S P O S T A

Della Giunta all'Allegazione data fuori  
in sostegno del dritto del Signor  
D.Niccola, ed altri di Figliola  
alla successione di Felicia  
de Turni.



13.





A morte di D. Felicia de Turri svegliò nell'animo di chi men si conveniva un ardente, ed ingiusto desiderio di occupare i beni, che alla defunta eran pervenuti da Fortunata Bombace, di lei madre. Sarebbe questa indiscret'avidità spenta sul suo nascere, se un Avvocato degnissimo del nostro Foro per una particolar bizzarria, e per l'amore soverchio di comparir novatore, non ne avesse la difesa intrapreso. Acceso egli di fantasia, ed ebrio di letizia per aver a creder suo rinvenuto nelle Consuetudini Napoletane un novello sistema da succedere a' beni paterni, o materni, del cittadino Napoletano, che morisse senza figli, ha riempito il volgo delle sue rare produzioni. Trascurata una siffatta sentenza sarebbe, e senza dubbio nella sua oscurità rimasta, se per mezzo di essa non avesse pure il suo Autore preteso d'involare l'altrui, ed in pregiudizio non meno de' presenti litiganti, che di tutti coloro, che avessero avuto la sorte di abbatersi in un simil rinccontro. Ma una natural difesa costrinse Florida

A 2

Bom-

4  
Bombace, più prossima alla trapassata Felicia de Turri per parte dell'avo materno, a difendere il suo dritto, ed a dimostrare insieme con idee facili e nette quanto ingiusta fosse la pretensione de' Signori Figliola, che erroneamente credendosi più prossimi all'istessa Felicia de Turri pe' l' lato materno, cogli argomenti finti del lor difensore, apertamente il di lei dritto oppugnavano. La G. C. della Vicaria, non esitò un momento a conoscere la fallacia della domanda de' Signori Figliola; ed altrettanto fece il S. R. C. quando pe' l' gravame dal perditore prodotto dovette la decisione della Vicaria esaminare. Quel fatto però, che spesso s'incontra nelle determinazioni de' litigj, produsse, che lo stesso S. C. con Ministri aggiunti avesse sulle nullità, da' fratelli Figliola prodotte, rivotato e la sua sentenza, e la decisione della G. C. D. Floridalba Bombace, e per esso lei il suo nipote ed erede D. Matteo Mazzone, che in sostegno di sua ragione scrive la presente memoria, fu nella necessità col dovuto rispetto gravarsi con alcuni capi di nullità dell' ultima sentenza del S. C. I suoi difensori parlarono e scrissero in sostegno dell'articolo, ch'era in disputa, con quella decenza, che ad un tanto Senato si conveniva: con somma placidezza, e pacatezza di animo, della persona del lor Avversario, ed in iscritto, ed a voce, ne formarono gli elogj: e per adempiere al proprio dovere con sodi e veri argomenti impugnarono il suo sistema. Si farebbe creduto o che l'Avvocato contrario non avendo cose nuove da aggiungere portasse per sua difesa le già scritte allegazioni molte e lunghissime; o pure, che, trovando cosa da ridire al detto de' suoi Contrarj, si contenesse nella decenza dovuta, e che  
in

5

in uso avesse messo gli effetti di quella buona educazione, che specialmente credesi di dover gli uomini del Foro accompagnare; o per ultimo imaginato si farebbe, che, quando avesse voluto i suoi Contraddittori mordere, gli mordesse come la capra, e non come il cane suol fare.

Vani però son riusciti questi onesti desiderj. L'Avvocato de' Signori Figliola ha perduto di veduta la difesa della causa; ed in una sua *Giunta all'Allegazione data fuori in sostegno del dritto de' Signori fratelli di Figliola*, ripetendo sempre le medesime cose, dichiara la guerra agli Avvocati Contrarj, ch'ei nel corso di questa sua scrittura apertamente chiama ignari non solo de' Digesti, del Codice, e delle Istituzioni; ma spaccia, che non abbian letto mai i vocabolarj legali, o che leggendogli, l'abbian inteso tutto al rovescio. Sparge poi, per valersi di quei motti Attici, di cui tant' opportunamente scrisse Tullio, il suo bel lavoro di molte sentenze tratte dalle novelle le più impure del Boccaccio; ed in tal modo tutto di se, e della sua gloria pieno, crede di aver espugnata Buda, di aver conquiso ed avvilito i suoi Avversarj, e che da ogg' innanzi ei solo possa dire: „ Son pur io de' cotalli, ed io solo a tempi nostri mi vanto di sapere oltre alle moltissime cose, non qual sia fin oggi stato, „ ma qual debba per l'avvenire essere la vera intelligenza delle Consuetudini Napoletane. Ebbi pur io di questa Giunta, sparfa già a bello studio fra la moltitudine degli uomini del Foro, una copia; e credendo, che contenesse cosa, che il mio dritto leder potesse, o che il novello Amerigo Vesputi altra scoperta tutta nuova fatto avesse, fui diligente a presentarla a' miei Difensori. **Immantinente essi la lessero,**

ed immantinenti me la restituiron, dicendomi queste discrete e sentenziose parole : „ L'Avvocato de' Signori „ Figliola, *famoso* ora mai per le sue molte produzioni, e specialmente per quelle a dovizia date alle stampe per questa causa, vorrebbe pur *famoso* rendersi con tramandare a' suoi posteri la notizia di aver egli a di suoi aspramente conteso cogli Avvocati de' suoi tempi, e di averli dilegiato con proposte, e risposte, amare, e piene di un sapere, che sia tutto suo proprio. Ma se questo concetto de' suoi Avversarij ha egli concepito, si è di molto ingannato. Rimarrà solo nelle sue maldicenze; nè perchè ci abbia chiamato ignari del dritto, e di saper leggere i vocabolarj legali, ci ha niente tolto, o aggiunto. Il Pubblico è stato fin oggi, e farà per lo innanzi di ciò Giudice competente. In ogni modo fiam tenuti al nostro Contrario; perchè le gentilezze ha saputo egli contracambiarci colle villanie. Ma poi soggiunsero: „ degno pur è di compatimento; perchè avendo noi svelato e parlando e scrivendo la debolezza del suo sistema, e con argomenti chiari e precisi, si è creduto offeso nella parte la più sensibile di se medesimo. Resti dunque pur ei col suo sdegno, perchè noi sempre per lui conserveremo stima ed amicizia.

Ho pur io ammirato la saviezza di questa risposta; ma geloso, forse più del dovere, di conservare il mio dritto, ho temuto, che alcune cosette di quell'ultima *Giunta*, scritte senzachè legamento alcuno avessero colla specie, che haffi a decidere, ma a bella posta scisse e squarciate, non potessero anche da lontano pregiudicarmi, ed oscurare colla di loro ~~falsa~~ nebbia la luce la più brillante delle mie ragioni. Ecco dunque perchè imprendo io a scrivere questa, qualunque  
 essa

essa sia , brevissima allegazione . In piccioli paragrafi  
m' ingegnerò di rispondere alle men giuste imputazio-  
ni del mio Avversario .

§. I.

*Qual sia la definizione della linea , e della famiglia  
secondo la vera intelligenza delle Consuetudi-  
ni Napoletane .*

**A**lla successione de' beni materni di Felicia de Tur-  
ri aspira per un lato Floridalba Bombace , e per  
essolei D. Matteo Mazzone , che n' è il suo erede .  
Per un' altra banda questi stessi beni agognano i fi-  
gliuoli ed eredi di D. Filippo Figliola , che furono D.  
Domenico , e D. Gaetano . Di Felicia de Turri fu madre  
Fortunata Bombace ; ed il padre di costei , che traman-  
dolle tutt' i beni , di cui si disputa , fu Giuseppe Bom-  
bace . Madre poi della Fortunata Bombace fu Faustina  
Figliola , e di lui fratello fu Filippo Figliola , da cui  
discendono i soprannomati Domenico e Gaetano . Alla  
successione di un cittadino Napoletano la Consuetudi-  
ne *si quis , vel si qua* pe' beni al defunto pervenuti  
*en quocumque latere* chiama i successori della linea  
paterna *preterquam in bonis , quæ obvenerunt eidem  
defuncto a matre , vel aliquo en linea materna , in  
quibus proximiores en parte matris succedunt* . I beni,  
di cui si disputa , *obvenerunt* a Felicia de Turri dal-  
la di lei madre Fortunata Bombace , ed a Fortuna-  
ta dal di lei padre Giuseppe . I più prossimi dunque  
alla defunta Felicia *en linea matris* furono , e sono  
i parenti collaterali della linea Bombace ; e perchè

da questa linea i beni pervennero alla defunta; e perchè la linea stessa dalla Felicia non può formarsi, che rivolgendoci al di lei avo paterno Giuseppe Bombace. I Signori Figliola dritto alcuno per questa Consuetudine non rappresentano ai beni materni di Felicia de Turri. Faustina Figliola, che fu ava materna di Felicia, de' beni, che son in contesa, nulla tramandò alla sua nipote Felicia. Faustina Figliola, essendo donna, è il fine della linea di sua famiglia, ed è il principio non di una sua linea propria, ma della linea del suo marito Giuseppe Bombace. *Mulier autem*, dice il Giureconsulto Ulpiano nella legge 195. ff. de verb. signif., *familia sua & caput & finis est*. Per questi, e per altri molti sani e veri principj, i miei Difensori scrissero, che i beni materni di Felicia de Turri dovean necessariamente ritornare alla di lei linea e famiglia materna, che altra non poteva essere in questo caso, che Floridalba Bombace. Or l'Avvocato de' Signori Figliola seduto a scranna dice: *Nell' animo adunque de' miei contraddittori il ritorno de' beni nella linea suona lo stesso, che il ritorno de' beni nella famiglia. Ma mi dicano pure di buona grazia: in quale scuola impararono a prendere per sinonimi linea o famiglia? A men che non parlino col vocabolario di non so chi, ove tutto al rovescio vuolsi intendere quel, che si legge, debb'esser loro ben noto, che linea nel nostro vocabolario legale in confronto di famiglia vale quanto il genere in paragon della specie: perciocchè, come io mostrai all' faccia settantesimaquinta di mia scrittura, tanto è dire linea, quanto parentela, la quale sotto di se la famiglia, o sia l'agnazione non meno, che la cognazione abbraccia. Adagio, adagio. Linea nel vocabolario*

9  
lario della Crusca si prende per legnaggio e descen-  
denza. Legnaggio poi nello stesso vocabolario dinota  
schiatta, stirpe, famiglia. *Costei*, dice il Boccaccio  
nella Novella 23., *d'alto legnaggio veggendosi nata*;  
ed altrove alla Novella 77. *il cercar di amar sempre  
donna di più alto legnaggio, ch'egli non è &c.*

Il Giureconsulto Paolo scrisse un particolar trattato sul-  
la natura, e sulla divisione delle linee legali, ch'  
esisteva a' tempi di Giacomo Cujacio, e che oggi più  
non si rinviene. In questo libro, dice Paolo nella  
*l. 9. ff. de grad. & aff.*, si conteneva lo stemma del-  
le cognazioni, diviso in due linee, delle quali una  
superiore, l'altra inferiore ci chiama. Dalla linea su-  
periore, e dal secondo grado di essa *transversa lineæ  
pendent, quas omnes latiore tractatu habito in librum  
singularem conteximus*. Se avessimo il trattato del Giu-  
reconsulto Paolo, vedremmo, che, come fra i trans-  
versali si formano più linee, così moltissime dal pri-  
mo grado in su della linea degli ascendenti, e dal  
primo grado in giù della linea de' discendenti moltif-  
sime si formerebbero. Oltre dell' additarcelo il Giu-  
reconsulto nella legge citata colle parole *transversa  
lineæ*, tanto per lo appunto sappiamo per le volgari  
ed ovvie nozioni del Dritto. Di fatti chi è colui,  
menochè il mio Avversario, il quale possa sostenere,  
chè l'avo, e l'ava paterna, si appartengano ad una  
stessa linea, e che lo stesso sia dell'avo e dell'ava  
materna? Che altrettanto sia da dirsi de' figli e di-  
scendenti, ciascuno de' quali costituisce una particolar  
linea; e tutto ciò, e forse molto di più, de' col-  
laterali? La linea a buon conto è parte della fami-  
glia, nella quale più linee si contengono. Si dia uno  
sguardo alla legge 195. *ff. de verbor. signif.*, e si

vedrà , che la parola famiglia , secondo il senso del Giureconsulto Ulpiano , può avere questi significati . Famiglia è quella , ch' è composta di più persone , tutte soggette alla potestà paterna . *Familia* è pur quella , che contiene sotto di se i servi . *Familians communi jure dicimus omnium agnatorum , & familia appellatur plurium personarum , quæ ab ejusdem ultimi genitoris sanguine proficiscuntur , sicut dicimus Familiam Juliam , quasi a fonte quodam memoria .*

Qual improprietà dunque nel significato delle parole vi trovò l' Avvocato contrario , per aver detto i miei Difensori , che i beni materni di Felicia de Turri debbano ritornare alla linea , e alla famiglia della di lei madre Fortunata Bombace ? Linea qui vale tanto , quanto famiglia ; e cancelli di grazia egli dalla sua mente esser la linea come il genere , e la famiglia simile alla specie , perchè tutt' altro dee verificarsi . La famiglia abbraccia più linee , e per conseguente la linea è simile *alla specie* , e la famiglia *al genere* . Senta egli , come queste cose diffinisce un valente Giureconsulto : *Familia vocabulo synonymum est genus , generatio : quamvis enim genus & generatio comprehendat tam masculos quam feminas .* Ed altrove : *Ex quo etiam patet differentia inter gentem & familiam : Gens enim totum quid seu integram aliquam familiam , etiam in diversas lineas divisam ; familia vero quodammodo partem totius , seu lineam continet . Philip. Scrinseb. in tract. de Fideicom. famil. cap. 1. n. 74. & 77.*

Ma venghiam più da presso al caso in quistione . Napodano nel commento della Consuetudine *si quis vel si qua* sulle parole *ex parte dice idest ex stirpe , vel progenie patris , ista enim sunt paria , ut pr. reg. 17. cap.*

*cap. in fin. vel idest ex linea paterna.* Apra il mio Contrario i dizionarj legali, ed anche quello del Facciolati, e troverà, che *progenies, genus, familia, stirps, gentis propagatio, agnatio, gens, familia*, dinotin tutto lo stesso. Domandato inoltre Napodano, se gli agnati soli, o pure i cognati succedevano a' beni paterni, o materni, risponde: *Item oportet, quod qui volunt succedere sint agnati & cognati.* E questo è lo stesso di ciò, che lasciò detto il dottissimo Configlier Provenzale: *Obfer. I. ad Conf. si quis vel si qua n. 10. c. II. Oportuit tamen, & id statui in Consuetudinibus nostris, quæ perpetuam habuerunt agnationis rationem, & quod bona conseruentur* ( chiuda gli occhi, stringa i denti, e si turi le orecchie, a queste parole il mio Avversario ) *in FAMILIA, ET LINEA UNDE OBVENERUNT:* E' simile a ciò che lasciò detto il de Franchis *ad Consuet. si moriatur in apostil. an hæc consuetudo: hæc consuetudines favore agnationis, ut bona remaneant in familia, fuisse introductas:* E' similissimo a ciò che insegnò il de Rosa: *ut bona redirent & conseruentur in domo, & in linea, ex qua obvenerunt, & sic ob favorem agnationis, & familie (1).*

Se l' Avvocato de' Signori Figliola volesse farsi coscienza, ed operar meco di buona fede; se sentisse nel suo animo quel generoso piacere, che sentono gli animi ben formati nel vedersi avvertiti de' proprj errori, dovrebbe, ricolmo da un lato di pentimento; e dall' altro di gratitudine, maledire il momento, in cui tante frottole scrisse non ad altr' oggetto, che per

---

(1) *Prax. Civil. cap. 6. n. 50.*

opporfi al vero, e per intaccare la memoria di coloro, che scrivendo per una giusta causa gli aveano apprestato propizia l' occasione di abbandonar alla fine una strana fantasia, che continuando in lui coll' istessa veemenza fin oggi usata non potrà essergli, che di gravissimo nocumento.

## §. II.

*Qual sia la vera idea dell' avunculo magno, e della matertera magna nel senso delle Consuetudini Napoletane.*

**P**ERchè l' ostinato difensore de' Signori Figliola vedesse per tutt' i lati la giustizia, che a me si appartiene, vollero i miei Avvocati esemplificare nella di loro allegazione la successione de' beni *ex linea, ex parte, ex latere patris*. Si valsero in ciò fare dell' autorità del Napodano, e dimostrarono, che, secondo questo Scrittore, morendo il defonto senza discendenti, o ascendenti, doveano alla di lui eredità paterna aspirare i collaterali più prossimi discendenti dall' avo paterno, o che fossero agnati, o che fossero *agnati, & cognati*, non mai però cognati solamente. Questo stesso ordine di succedere sostennero essi, che il Napodano insegnava per i beni del lato materno: e seguendo anche in ciò l' autorità del Napodano dissero, che l' avunculo magno, e la matertera magna in questo caso valevan tanto, quanto il fratello e la sorella dell' avo materno. Or giunto a questo passo l' Avvocato contrario crede di poter far uso della sua pedantesca sferza, e di aver a' suoi Avversarj grattato la tigna, appalesando loro e col Digesto, e col Codici-

dice, e colle Istituta, e co' Vocabolarii legali, di esser ignari del significato delle parole le più ovvie e trite nella scienza legale. *O che brutto, o che sconcio errore!* dic' egli.

Per non darli però all'Autore di questi bei, e graziosi detti più ampia materia di gonfiarsi (potendogli per soverchia letizia; *quod absit*, accadere quel che per causa della soverchia gonfiagione accadde alla ranocchia di Esopo) debb' egli sapere, e ricordarsi insieme queste poche cose. I miei Difensori per far ricredere il loro Avversario dell'error preso nel sostenere, che la legge 10 ff. *de grad. & aff.* describea le linee di un parentado, furono nell'obbligo di dimostrare, che il Giureconsulto Paolo in quella legge non avea fatto altro, che descrivere le persone a noi congiunte dal primo fino al settimo grado. Di fatti ei dice esserci congiunte in primo grado quattro sole persone, cioè il padre la madre, il figlio, e la figlia: nel secondo dodici, ch' ei distintamente novera: nel terzo grado trentadue: nel quarto ottanta: nel quinto centottantaquattro: nel sesto quattrocen- toquarantotto: e nel settimo milleventiquattro. Se valesse il mostruoso paradosso di chi scrisse pe' Signori Figliola, dovrebbe dirsi, che tutti coloro, i quali sono stretti per parentado in settimo grado, che sono al numero di mille e ventiquattro, tutti ad una linea si appartenessero: e che questo stesso valesse per tutte le altre persone, anche di numero strabocchevole, che fossero a noi congiunte negli altri gradi superiori. Delle linee, dissero essi, scrisse pure il Giureconsulto Paolo un trattato singolare: ma questo trovasi oramai disperso. In tal trattato avrebbe l'Avversario rinvenuto la gran differenza, che passa

tra linea e grado , e quanto pur miseramente ei si fosse ingannato , quando queste idee , tra loro interamente contrarie , volle unir insieme , e formar un tutto sconcio e deforme . Se dunque chi scrisse per Mazzone dovette a parte a parte leggere e rileggere la legge 10 sopraddetta , facil cosa fu per lui , quando pur di altre nozioni legali fosse stato sfornito , l'incontrarsi nella diffinizione del patruo magno ; *qui est avi paterni vel materni frater* ; dell'amita magna , *qua est soror avi paterni & materni* ; dell'avunculo magno , *qui patri meo vel matri meae avunculus* ; e della matertera magna , *qua patri meo , vel matri meae matertera est* . Ma dirà l'Avvocato contrario : se tanto essi sapeano , perchè chiamare il fratello e la sorella dell'avo materno avunculo magno e matertera magna , e non già patruo magno ed amita magna ? Per comprender egli il perchè di questa sua dimanda dee sapere , che i miei Difensori nel diffinire l'avunculo magno , e la matertera magna per fratello e sorella dell'avo materno , non si valsero della legge di Paolo , o di altra disposizione del Dritto Romano ; ma si bene del Commento di Napodano , il quale con quelle parole non intese dinotare , che il fratello e la sorella dell'avo materno . E che sia così , eccolo . Dal numero 136 in avanti Napodano figura il seguente caso relativo a' collaterali della linea ascendente del padre . *In collateralibus vero , dic' egli , linea ascendentis pone casum . Quidam decessit relictis patruo vel amita qui sunt patris frater & soror ; nec non relicto magno patruo , & magna amita , QUI SUNT AVI PATERNI FRATER ET SOROR , & sunt in quarto gradu ; item relicto pro patruo vel pro amita , idest proavi fratre & sorore , qui sunt in quinto gra-*

gradu; vel relicto maximo patruo, vel maxima amita, idest abavi fratre & sorore qui sunt in sexto gradu; & sic deinceps: vel decessit aliquis relictis descendantibus ex prædictis masculis, & fœminis, qui descendentes sunt coniuncti, ET AGNATI ET COGNATI IPSI DEFUNCTO EX PARTE PATRIS; NAM QUI DERIVANTUR EX FŒMINIS, SUNT COGNATI TANTUM STRICTE LOQUENDO. Licet in larga significatione cognatio est genus, & inest agnationi tamquam speciei, unde agnati dicuntur etiam cognati ff. unde cognati l. inter agnatos, & propterea interdictum unde cognati competit omnibus. qui ex uno nati sunt, dummodo per legem civilem vocentur ff. unde cognati l. i. agnati vero dicuntur, qui per masculos conjunguntur d. l. inter agnatos. ET SIC PROXIMIORES EX PARTE PATRIS POSSUNT ESSE AGNATI ET COGNATI DEFUNCTO, ET SIC SUCCEDENT SIBI IN OMNIBUS BONIS, PRÆTERQUAM IN MATERNIS, ET SUCCEDENT SECUNDUM GRADUS, UT PROXIMIOR PRÆFERATUR. ET SIC PATRUUS VEL AMITA EXCLUDIT MAGNUM PATRUUM, ET MAGNAM AMITAM, ET SIC DEINCEPS. Secondo dunque l'intelligenza chiara e netta del Napodano tra' collaterali della linea degli ascendenti per parte del padre a poter un cittadino Napoletano succedere, convien, che sia del defunto patruo, o amita; o patruo magno, o amita magna; o propatruo, o proamita; o patruo massimo, o amita massima; o pure, che discendente sia da costoro e maschi e femmine, i quali discendenti al dir suo sunt coniuncti & agnati & cognati ipsi defuncto ex parte patris. Coloro poi, che al defunto stesso sian congiunti, perchè di loro origine traggano ex fœminis (quali farebbero gli ascendenti collaterali per parte dell'ava paterna) sono dell'intutto esclusi,

perchè al defunto cognati folamente ; e quantunque i cognati , larga fignificazione , abbracciano pure gli agnati , ciò però , fecondoch' ei l' intende , vale per la legge civile ; e non mai per la legge Confuetudinaria , per la quale debbon fempre fuccedere *proximiores ex parte patris , qui funt agnati & cognati* , e per confequente il patruo e l' amita efcludono il patruo magno , e l' amita magna .

Passa quindi il Napodano a figurare il cafo degli afcendenti collaterali nella linea materna , e dice così : *Si autem defunctus habuit bona materna , vel ex linea matris provenientia , fimiliter prædicti collaterales maternæ lineæ adfcendentis fuccedunt in ipsis bonis maternis fecundum prærogativam gradus , SECUNDUM SUPERIOREM CENSURAM , ut avunculus vel matertera , idest matris frater & soror , qui funt in tertio gradu , præferatur in ipsis bonis maternis magno avunculo , & magna matertera , qui funt in quarto gradu , & fic deinceps . Et fimiliter matertera excludit filios alterius materteræ in bonis maternis , ficut dixi in patruo , & in bonis paternis .*

Napodano dunque vuole , che ne' beni spettanti alla linea materna fi ferbi quello fteffo , ch' ei aveva detto doverfi nella linea paterna ferbare ; e per farfi intender meglio dice *fecundum prærogativam gradus , fecundum superiorem censuram* . Gli efempj , dunque , ch' ei defcrive in quefta linea , debbono effere fimili fimiliffimi a quei della linea paterna , ed uguali ancora le confequenze , che da effi debbonfi trarre . Or nella linea paterna il patruo e l' amita a chi mai egli contrappone : al patruo magno , ed all' amita magna , che fono fratello e forella dell' avo paterno . Dell' avunculo , e della matertera per contrapporli all' avunculo

culo magno, e alla matertera magna, che son fratello e sorella della madre, fratello e sorella dell'ava paterna; nulla egli dice; perchè non erano della linea del padre. A serbare quest'uguaglianza, quando ragiona della linea materna figura il caso (che solo potea succedere) del fratello e della sorella della madre, e che al defunto sono avunculo e matertera. Non poteva in questa linea materna figurare il caso del patruo, e dell'amita, come quelli, che non si appartengono, che al fratello e alla sorella del padre.

Avendo dunque Napodano principiato nella linea materna il caso, ch'ei voleva specificare, valendosi necessariamente dell'avunculo, e della matertera, contrappose a costoro per seguire il linguaggio legale l'avunculo magno, e la matertera magna. Ma son poi secondo la sua intelligenza l'avunculo magno, e la matertera magna fratello e sorella dell'ava materna? No sicuramente; ma sì bene dell'avo materno.

Ma perchè non chiamolli pur esso patruo magno, ed amita magna? perchè all'avunculo, ed alla matertera rispondono le parole legali avunculo magno, e matertera magna; e poi avendo nella linea paterna parlato del patruo magno, e dell'amita magna, non gli conveniva di questi stessi termini valerli nella linea materna per non recar confusione nel dire, e per non confondere i collaterali dell'avo paterno co' collaterali dell'avo materno, i quali, se per dritto Civile *aquo jure* si ammettono alla successione del defunto, per dritto poi della Consuetudine di questa Città debbonsi separare, dovendo formare ciascun di loro una linea differente; perchè i beni anche in ciascuna di queste linee si conservassero.

A che però cavillare il vero significato delle parole avunculo magno, e matertera magna, usate dal Napodano.

dano nella descrizione della linea materna , quando il Napodano stesso dice , che in questa linea dovea ferbarfi quello , che ferbarfi dovea nella linea paterna? Nella linea paterna esclude i collaterali discendenti dalle femine non agnate, quali farebbero i parenti collaterali per parte dell'ava paterna. Dunque altrettanto pur disse nella linea materna pe' collaterali discendenti dall'ava materna.

Se però il mio riverito Contraddittore avesse seriamente riflettuto , prima di scrivere , al vero significato delle parole , ch'ei tanto minutamente censura, avrebbe veduto, che i più favj Giureconsulti della Romana Giurisprudenza, comechè sapessero quali fossero le denominazioni degli ascendenti, e de' laterali; pure tra di loro convenivano, che tai nomi si potessero scambiare, e che comunemente tutti cotesti parenti *communi appellatione* si chiamassero *consobrini*. Quarto gradu, dice Caio nella l. 1. de grad., *sunt supra abavus, abavia, infra abnepos, abneptis, ex transverso fratres, sororisque nepos, neptis & convenienter patruus magnus, amita magna, idest avi frater & soror: item fratres patruales, sorores patruales, idest qui quæve ex duobus fratribus progenerantur: item consobrini consobrinæque, idest qui quæve ex duabus sororibus nascuntur, quasi consororini: item amitini, amitina, idest, qui quæve ex fratre, & sorore propagantur: SED FERRE VULGUS ISTOS OMNES COMMUNI APPELLATIONE CONSOBRINOS VOCAT.*

L' autorità del Giureconsulto Caio in questa legge serva di scuola al mio Contraddittore a non gittarsi così precipitosamente nel partito di quei Grammaticuzzi, i quali, come appena veggon comparire un' opera, che possa la di loro picciola mercatanzia in tutto, o in parte, avvilita, immantinenti si avventano

tano fu di essa a guisa di avvoltoi, o di tante arpie, e chi dice di avervi rinvenuto un' ortografia monca, chi una parola contraffatta, chi una sintassi non del tutto regolare; e così senza badare al legamento delle idee, all'aggiustatezza del dire, e all'ordine del pensare, menan trionfo, dove sianfi abbattuti in quelle picciole e meschine idee, che par, che formino la loro particolar delizia.

**E** poi non sono esse le Istituta dell' Imperator Giustiano, a cui il mio Contraddittore per una preziosità di dire manda i miei Avvocati ad apprendere le vere nozioni delle parole matertera magna, ed avunculo magno, le quali insegnano, che quantunque il fratello del padre si chiami *patruus*, e quello della madre *avunculus*; la sorella del padre *amita*, e quella della madre *matertera*; pure e gli uni e gli altri con voce greca diconsi *Deios*, *Deia* promiscuamente, e nel nostro volgar idioma zio, e zia? Manderà dunque pur egli ad apprendere l'abc legale colui, il quale in vece di chiamare patruo, o amita, avunculo, o matertera, i fratelli, e le forelle del padre, e della madre, gli chiamasse indiscriminatamente zii? Ma fu di un lieve argomento, e forse non meritevole di ascolto alcuno, mi son pur troppo trattenuto.

### §. III.

*Nelle successioni per le Consuetudini Napoletane si dee badare alla provenienza de' beni.*

**C**hiunque voglia *judicando* & *consulendo* serbare intatta la Consuetudine *si quis vel si qua*, dee necessariamente badare nella linea paterna o materna non solo alla

alla prossimità del grado; ma ancora all'*ovvenzione* de' beni: affinchè alla successione del defunto si ammetta quel solo, che gli sia stato congiunto per quel lato, dal quale i beni pervenuti gli sieno. Altrimenti facendosi si beneficherà colui della linea paterna o materna, i di cui maggiori niente han contribuito al comodo del defunto; e s'impedirà con somma ingratitudine il ritorno de' beni alla linea, e alle persone, che hanno il defunto stesso beneficato. E tutto ciò farassi, opponendosi apertamente al netto e preciso precetto della Consuetudine, la quale vuole, che *in bonis omnibus defuncti succedant proximiores ex parte patris praterquam in bonis, quae obvenerunt eidem defuncto a matre, vel aliquo ex linea materna, quibus proximiores ex parte matris succedunt*. Sarà dunque mostruosa cosa il sostenere, che laddove la Consuetudine dica, che a' beni pervenuti al defunto dalla madre, o da altri *ex linea matris*, vi succedessero *proximiores ex parte matris*, cotesti *proximiores ex parte matris* fossero non già quelli, che i beni alla madre stessa avessero tramandato; ma sibbene altri congiunti, che in una siffatta beneficenza niuna parte mai vi avessero avuto? La Consuetudine ammette ne' beni tutti del defunto i parenti a lui più prossimi pel lato paterno: esclude questi eredi universali da' beni materni: a qual oggetto? perchè, dice l'Avvocato di Figliola, cotesti beni si dieno a' più prossimi parenti del defunto pe' l' lato materno, o che questi alla madre stessa i beni controvertiti abbian transfuso, o che no. Dunque esclude la Consuetudine l'erede universale e prediletto per dare i beni materni a colui, o a coloro, che in tramandare questi beni niuna parte mai vi abbiano avuto? Nò sicuramente. Priva la Consuetudine l'erede suo prediletto unicamente per ser-

ferbare i doveri alla gratitudine annessi, cioè, perchè i beni ritornassero a' congiunti del lato materno, che alla madre stessa tai beni avean tramandati. Questo per lo appunto dice il Napodano, laddove per una regola disse: *Sed quæro, quæ prærogativa est potentior, & magis attendenda, bonorum an gradus? Respondeo, bonorum, num. 151.* Ed altrove *proximiores dicuntur qui sunt in eadem linea, qua fuit defunctus, & dicuntur proximiores respectu aliarum linearum, ut patet in decima collectione de natura successionis feudorum cap. successionis.* Or se nella successione feudale, ed a' feudi, pervenuti al defunto dalla madre, o da altri della linea materna, vi aspirasse un congiunto, al defunto stesso parente, ma non discendente da coloro, che il feudo aveffero alla madre lasciato, non farebbe costui messo alla berlina? Sicuramente che sì. Altrettanto addiverrà, quando a' beni materni vi volesse per virtù della Consuetudine succeder persona, che non sia unita pe' l' parentado a coloro, che tai beni aveffer tramandato alla madre.

Per avvalorare i miei Difensori questa massima colle decisioni del nostro Foro si valsero del Consiglio 50. del Molfesio, e della decisione, che quindi fece il S. C., decisione rapportata da Orazio Montano nella controversia 1. L'Avvocato de' Signori Figliola trova in questa decisione tutt' i suoi dubbj, ed al solito fazievole per dar un risalto a' suoi detti, ricorre all'elitropia, che si andava cercando in su per lo mugnone: mette il giudizio di chi mi difende anche più giù di quello de' bamboli: dice, che spaziatosi siensi molto nel campo della finzione: e che abusato aveffero delle vecchie, e delle nuove decisioni del S. C. Perchè gli uomini imparziali ed onesti conoscessero chi abbia il torto, ben è brevemente dire di quali decisioni, e

co-

come gli Avvocati di Mazzone abbian fatt' ufo nella loro scrittura .

Morto Vincenzo di Lega , nacque disputa nel S.C. chi mai potesse conseguire i di lui beni materni . Fu Vincenzo figliuolo di Isabella di Massa . Isabella fu figliuola di Gio: Domenico , e Gio: Domenico figliuolo di Niccola . Di Niccola , oltre di Gio: Domenico , figliuoli pur furono Desiato , e Pietrantonio . Di Desiato fu figliuolo Gio: Battista , di Pietrantonio Ottavio . D' Isabella stessa , madre di Vincenzo Lega , fu madre Porzia di Palma ; e di Porzia era fratello *utrinque* congiunto Geronimo di Palma , il quale generò Valerio di Palma . Or Valerio di Palma , fratello consobrino di Isabella di Massa , madre di Vincenzo Lega , voleva da' beni materni del defunto escludere , o almeno *æquo jure* succedervi con Gio: Battista , ed Ottavio di Massa , alla stessa Isabella fratelli patrueli . Andrea Molfesio difese nel suo Consiglio 50. il dritto di Gio. Battista , e di Ottavio di Massa ; perchè , quantunque con costoro Valerio di Palma fosse stato in ugual grado congiunto a Vincenzo di Lega ; pure i beni , de' quali si controversiva , eran pervenuti alla madre di Vincenzo da Gio: Domenico di Massa , di lei padre , e non già da Porzia di Palma , o da altri della costei linea . Il Consiglio di Molfesio scritto per questa causa meritò gli elogi de' più dotti Giureconsulti ; e fu anzi , come più innanzi si dirà , seguito in un caso simile dalla Rota Romana . Non vide Molfesio la decision di questa causa , perchè dalla morte prevenuto . Orazio Montano però ci fa sapere essere itata tal causa a giorni suoi decisa secondo ciò , che opinato aveva il Molfesio ; e che l' eredità materna di Vincenzo Lega erasi deferita a Lucrezia di Massa ,

*sa, tanquam proximiori in gradu, & coniuncta Jo. Vincentio ex linea materna.*

Per far con chiarezza conoscere al mio Avversario, che il S. C. aveva ammesso Lucrezia di Massa in quella successione non perchè stata fosse semplicemente più prossima al defunto fra i congiunti materni, ma si bene perchè era parente da quella linea, che i beni al defunto avea tramandato, si sostenne da' miei Avvocati, che Orazio Montano non avrebbe per se citato una tal decisione, quando la Lucrezia di Massa fosse stata ammessa solamente perchè più prossima in grado. Risponde a ciò chi difende i Signori Figliola, che nulla ha di comune l'articolo difeso dal Montano con quello del Molfesio; e che male a proposito si era ricercato un esempio di cosa giudicata in una fissata decisione. Come sia riuscito in ciò dimostrare il mio Avversario, potrà scorgersi dalla sua risposta. A me però leggendola parvemi di sentir colui, il quale volendo descrivere un certo suo viaggio da lui fatto, essendo ancor molto giovane in quelle parti, dove apparisce il sole, disse, *che partendo da Vinegia er' andato per lo borgo de' Greci, e di quindi per lo reame del Garbo cavalcando, e per Baldacca, era pervenuto in Parione, d'onde non senza sete dopo alquanto pervenuto era in Sardinia.* E che sia così, eccolo.

Il caso, che si propose ad Orazio Montano, fu il seguente. Giulio d'Aitone dettò in moglie Isabella sua sorella al Dottor Giuseppe Apicella colla dote di ducati 2000. Da questo matrimonio nacquero Francesco, Prudenzia, e Zenobia, i quali *aquo jure* succedettero alla madre. Il primo di costoro a morire fu Francesco, a cui succedero le di lui sorelle Prudenzia, e Zenobia. Per la morte di Prudenzia Zenobia

ere-

ereditò tutta la dote materna . Zenobia istituì erede il marito . Antonio , e Fabrizio d'Aitone , figliuoli di Giulio , fratello e dotante d'Isabella , e fratelli amittini della Zenobia , pretesero la metà de' beni , a costei dalla madre Isabella pervenuti . Gio: Battista Apicella , Regio Consigliere , e fratello patruele alla Zenobia , pretese ancor egli la metà di questi beni , come più prossimo alla defunta ; perchè i beni , di cui si disputava , alla defunta stessa eran pervenuti *immediate* da Francesco , e da Prudenzia Apicella , di lei fratello , e sorella , e congiunti *ex parte patris* ; sostenendo doverli attendere l'*ovvenzione* prossima , e non la remota . Montano sostenne il dritto de' fratelli Antonio , e Fabrizio d' Aitone , dimostrando , che per lo passaggio de' beni , fatto da Francesco e Prudenzia nella persona di Zenobia , i beni non eran cambiati da materni in paterni , ma che tuttavia erano della linea materna , perchè ad Isabella , madre di costoro , pervenuti da Giulio d' Aitone , di cui eran figli . E per sostenere il suo argomento produsse la decisione dal S. C. fatta in un articolo simile , dal Molfesio nel Consiglio 50. difeso .

A Gio: Battista , e ad Ottavio di Massa , la cui causa sostenne il P. Molfesio , fra le altre cose da Valerio di Palma si opponeva , che i beni , pervenuti a Vincenzio di Lega dalla di lui madre Isabella di Massa , avean cambiato la qualità , che avevano nella di loro origine , e ch'eran da riputarli , come beni dell'ultimo defunto Vincenzio di Lega , colla sola considerazione di esser beni materni . Il P. Molfesio combattè con sodi argomenti una siffatta opposizione , sostenendo , che i beni , di cui si quistionava , *originem non mutaverant* , e che perciò eran da dirli nella persona di Vincenzio di Lega beni pervenuti dalla

la linea, e dalla famiglia di Massa. Questo articolo dice Montano di aver il S. C. deciso a favore di quello, che aveva il P. Molfesio difeso. Dunque in quella decisione, secondo il detto del Montano, il S. C. escluse Valerio di Palma, perchè non era congiunto al defunto per la linea, d'onde i beni traevan la di lor origine, ed ammise Lucrezia di Massa, perchè più prossima e congiunta alla linea dell'*ovvenzione*, e dell'origine.

Mi accorgo ben io di essermi dilungato forse più del dovere ad ifmentire il fatto mal concepito, e peggio formato dal mio Avversario. Ma come non tutti coloro, che si prenderanno la pena di leggere le scambievoli allegazioni, debbono ancora annoiarsi con riscontrare gli Scrittori, d'onde si sono trascritte le autorità, e i fatti, che si narrano; così era ben giusto, che ciò da me si facesse non solo per sostenere il mio dritto; ma perchè si vedesse, quanto indiscretamente fiesi all'Allegazione, in sostegno del mio dritto scritto, risposto.

La Rota Romana, eseguendo lo statuto di Orvieto in un caso simile al nostro, escluse interamente i parenti collaterali dell'ava paterna, ed ammise i più prossimi della linea del padre, e dell'avo paterno, essendo quella disputa caduta fu di beni della linea paterna. I parenti dell'ava paterna furono esclusi, perchè non di quella linea, e perchè niente al defunto i loro maggiori di questi beni avean tramandato. La Rota in quella decisione cita la nostra Consuetudine, il Napodano, il de Ponte, ed il P. Molfesio. Or di questa decisione con molta prudenza non fa motto alcuno l'Avvocato contrario, perchè non gli soffriva l'animo di far anche guerra alla Rota Romana, ed a tanti Scrittori esteri e regnicoli, che

ivi

ivi in sostegno del nostro caso si citano ; e perchè vide, cred'io, che mettendo mano ad un'opera così tanto difficile, sarebbe sempre andato di male in peggio. Qualunque sia stato però il suo disegno, le ragioni di quella decisione in una causa di Consuetudine farebbero sufficientissime per la determinazione del caso presente.

Ma la decisione fatta pe' beni materni del defunto Aniello Ciampitelli è un altro limpido argomento, che illustra la presente controversia. I Signori Caldora, parenti al defunto per parte della costui avà materna, furono con due solenni decisioni del S.C. esclusi, ed ammessi furono i Signori delle Donne, perchè al defunto parenti per parte dell'avo materno. Oh quante novelle ha detto, e dice l'Avversario o per oscurare, o per debilitar la forza di questa decisione. Ma tutto è vano. Il fatto è recente. I processi della causa non son occupati, nè dispersi. E, grazia al cielo, vivono ancora buona parte di quei giusti, e dotti Senatori, che in quella decisione dettero il lor voto.

### §. III.

*Gli esempj costanti rapportati dagli Scrittori sulle Consuetudini nelle persone de'collaterali dell'avo paterno e materno son bastante argomento per l'esclusion de' collaterali dell'ava paterna e materna.*

**E**Ra da sperarsi, che l'Avvocato de' Signori Figliola leggendo il terzo capitolo dell'allegazione scritta in sostegno di mia ragione si fosse, se non altro, reso più docile, e più avveduto per non imprendere degli articoli, che pugnando col buon senso, e colle più

più volgari massime del dritto , poteffero in parte oscurare quella gloriosa fama , che di lui corre nel nostro Foro in tutto lo scibile , e specialmente in quello , che forma le quistioni le più astruse del Dritto Consuetudinario . Ma mi son pur io , e con me gli uomini più sensati , miseramente in ciò ingannato . In vece di mostrar gratitudine per coloro , che l'avean tolto da' gravi errori , e con maniere le più gentili , che mai , ei scaglia contro de' suoi benefattori faette piene di foco e di veleno . E perchè altri non senta la forza degli argomenti , che appalesano le sue magagne , cerca di mettere in derision quelle cose , che per lui dovean essere le più serie .

Per dimostrare , che i Signori Figliola , congiunti alla defunta Felicia de Turri pe'l lato dell'ava materna , fossero d'ammetterfi alla di lei successione , serbandosi solo la prossimità del grado , e poco curandosi de' parenti della linea materna , che i beni in quistione alla medesima avean tramandato , si son addotti moltissimi esempj di collaterali , parenti però al defunto , o defunta che sia , almeno da femmina agnata . Questo equivoco si appalesò da' miei difensori , e pregossi l'Avvocato contrario , che tra tanti secoli , scorsi almeno dal dì della promulgazion delle Consuetudini sin oggi , si foss' egli ingegnato fra li scrittori del nostro Foro di trovar un sol esempio , col quale alla successione de' beni paterni , o materni si fossero ammessi i congiunti per parte dell'ava materna . Or a questo argomento come mai risponde il mio Avversario ? Dice , che secondo i precetti della buona Loica , non perchè gli esempi sienfi presi da un ordine di persone , si potesse con ciò dedurne , che ne fosse un altro ordine escluso . E' così : ma quando ? quando non si dubiti , che l'uno , e l'altro ordine di persone per drit-

dritto espresso debbanfi ammettere; e, per non uscire dal caso nostro, quando dubbio alcuno non vi fosse di dovere a' beni materni di un cittadino Napoletano succedere non meno i parenti della linea materna; onde i beni sieno al defunto pervenuti; ma ancora i parenti dell'ava, che ad un siffatto acquisto niuna parte vi avesser mai avuto. Ma se questa indiscriminata ammissione fosse dubbia, non farebb' egli un argomento convincente il ricorrere agli esempj, e vedere, se, trattandosi di questa quistione nel Foro, siesi il caso indifferentemente figurato; o pure sempre ristretto ai parenti della linea dell'*ovvenzione*? Non sarebbe questo un argomento negativo; ma sì bene un argomento per enumerazione di parti, che secondo i precetti della sana Loica, che va ricercando il mio Avversario, è potentissimo. Dove in tutte le dispute accadute nel Foro non si è quistionato, che *inter proximiores ex illo latere, unde bona obvenerunt*, si è costantemente deciso, che i parenti fuori di questa linea nulla vi han che pretendere.

Trovava l'Avvocato degnissimo de' Signori Figliola nella legge 10. ff. *de grad. & affinib.* tra la numerazione delle persone, che parenti ci sieno dal primo sino al settimo grado, tante linee, quanti sono i gradi ivi descritti dal primo sino al settimo. Fu cortesemente per questo abbaglio avvertito, che il Giureconsulto in quella legge designato avea solo i gradi, e le persone, che per parentela a ciascun grado si convenivano, e non già le linee: che le linee o degli ascendenti, o de' discendenti, o de' collaterali non poteansi, che con mostruosità confondere co' gradi: e che delle linee stesse avea il Giureconsulto Paolo, autore della legge 10. scritto un particolar libro, che confer-

vavasi fino a' tempi del Cujacio, e che poi erasi disperso. Queste notizie eran sufficienti a raddolcire l'ostinazione del mio Avversario: ma no. Ei sempre più s'imperversa, e per oscurare la chiarezza de' miei argomenti dice tante e tali cose, che il giuro di non aver neppur esso capito. Se pur non voglia di lui dirsi quel, che ci viene scritto di un certo Medico di Lipsia, il quale avendo in animo di dar fuori un trattato di quistioni Mediche, appose al suo libro il seguente titolo: *Jus Publicum, hoc est Theses medicae de dolore capitis*. Rilegga di grazia il mio valente Oppositore il capitolo 3. dell'allegazione scritta a mio pro, ed il capitolo 3. della sua Giunta, e vedrà, che fuori dell'usato abbia scritto tutt'altro di quel, che egli nell'animo avea concepito.

Un volume ancora di esempi, tratti dalle cose giudicate, cogli alberi genealogici, scrisse l'Avvocato contrario in sostegno del suo assunto; ed un altro volume compilò di finti preamboli anche con molti immaginarij alberi. Si rispose, che gli esempi addotti eran tutti per casi avvenuti, e contrarij a quello, di cui ora si disputa; che i finti preamboli immaginavano il doverfi i beni restituire a quei, ch'erano al defunto congiunti non per la linea dell'*ovvenzione* rimota, ma sì bene della prossima; e che sostenendosi in mio nome dover prevalere per l'appunto la linea della prossima *ovvenzione*, non era questo il caso di far uso nè di quelli esempi, nè di quell'immaginarij preamboli. Chi scrisse per me volle raddolcire la mostruosità di questi errori per non dipingerli con quei vivi colori, che si convenivano. E ciò fece per usar tutto il possibile riguardo alla persona di chi gli aveva inconsideratamente divulgato. Si dette dunque principio alla confutazione di questi errori col di-

te :

re: Or entriamo senza dubbio in uno spinoso sentiere, ove ci trae il nostro valente Contraddittore. Ed applicossi alle sue invenzioni l'obbligante e pulito verso di Lucrezio:

*Avia Pieridum peragro loca nullius ante  
Trita solo.*

A ciò risponde il mio Contrario così: Comincian questo capo l'ingegnosi miei Contraddittori dal dir, ch'io gli tragga in uno spinoso sentiere, e per istrada non da altri battuta. Ma pur che non abbia, difendendo i miei clientoli fatto io i viaggi di Frate Cipolla in Truffia, ed in Buffia, infino in India Pastinaca, non era egli poi cosa l'allegazione da me pubblicata da far incomodar sin dal settimo secolo di Roma Latina, quel valentuomo di Lucrezio, perchè m'improntasse quel suo verso

*Avia Pieridum. &c.*

In altro luogo dello stesso suo capitolo per convincere i miei Avvocati dell'errore, in cui essi sono di valer tanto linea, quanto famiglia, cita il Pero incantato di Monna Lidia, la quale gli stava tanto a cuore, che immediatamente dopo soggiugne: *Monna Lidia al marito, che in su'l pero salito era, non die-  
de ad intendere cotante stranezze, quante ne spacciano i miei contraddittori per riprender me a dritto, e a rovescio.* E nella faccia venticinquesima rinnovella l'amato nome di Monna Lidia, dicendo pur del suo pero incantato le maravigliose stranezze. Termina finalmente la sua Giunta con quel che Monna Isabetta disse all'Abadessa. Or io vedendo il mio Avversario così perduto nella lettura delle Novelle del Boccaccio, suppongo, che un libro siffatto gli sia molto tardi nelle mani capitato, e che, apprestandogli una novità inudita, siesi tanto delle cose ivi narrate acceso,  
che

che ancor scrivendo scriva novelle . Ma rifletta , che  
 scriver novelle al senso del Boccaccio è lo stes-  
 so , che scrivere o favole , o parabole , o istorie .  
 Quindi non vorrei io , che fosse andato egli tanto  
 innanzi , ed in un'età così seria , nella lettura di  
 questo libro ; perchè potrebbesi da altri dire , che ,  
 laddove convenga a lui di scrivere cose tutte serie ,  
 ed alle leggi positive convenevoli , non scrive che o  
 o favole , o parabole , o istorie . Si valga dunque di  
 questo mio avvertimento , e cambii consiglio per non  
 succedergli cosa , che potesse , quandocchè sia , spia-  
 cere .

Non voglio neppure , che resti rammaricato per l'aver  
 i miei Difensori incomodato Lucrezio col passo da lo-  
 ro citato . Supplirò io alle di loro mancanze ; e per  
 la confusione , e falsi argomenti da lui recati nelle  
 sue molteplici scritture , gli presenterò un altro più  
 conveniente detto :

*Horrendas canit ambages, attroque remugit  
 Obscuris falsa involvens .*

M'incresce di aver tanto detto : ma non è colpa la  
 mia . Deesi incolpar chi n'è stato cagione , e chi  
 controcambiando gli elogi con le più basse satire ha  
 dimostrato , che a lui non convenga parlar col lin-  
 guaggio dell'urbanità ; ma sì bene con quello della  
 inciviltà . In ciò neppur io ci riesco : ma qualche  
 cosetta ho dovuto dir piuttosto a di lui ravvedimen-  
 to , che per animo , che avessi avuto di offenderlo in  
 picciolissima parte . Protesto per lui gran rispetto , e  
 come veggo , ch'ei desideroso sia di gloria , e che  
 il primato pretenda sulla scienza del Dritto Consue-  
 tudinario , il consiglierai di dipignersi sotto di un  
 bel quadro , come fece il Segero , il quale prostrato  
 innanzi all'immagine del Nostro Redentore suppliche-  
 vole

vole gli domandò: *Domine Jesu amas me?* Il Signore gli rispose: *Clarissime, pereximie, nec non doctissime Domine, Mag. Segere, Poeta laureate, Casaree, & scholæ Wirebergenfis Rector dignissime, ego amo te.* Si procuri il mio riverito Contraddittore un quadro con un'iscrizione analoga al suo sapere, perchè da quel momento in poi non farà da chicchesia contraddetto. La sua gloria farà maggiore di quella del Napodano: e quando nelle Consuetudini Napoletane s'incontrerà qualche dubbiezza, ricorreremo senza dubbio alla di lui autorità, la quale, dove ci sia, porrà fine ad ogni quistione.

Finisco questa memoria con avvertire i miei lettori, che laddove il mio Contrario scrisse, ch'ei faceasi a vindicare l'onor del S. C., spacciò una pretta calunnia. Scrissero, e parlarono i miei Avvocati delle sentenze di questo Augusto Senato con quel rispetto, ch'è si conveniva. Si dolsero sì bene dell'ultima decisione, ma con quella moderazione, che la legge permette ad un cittadino di gravarsi delle sentenze del Magistrato. E poi sono stati essi educati in una scuola molto rigida per non cadere in tali sconcezze. Serbi dunque egli di farsi vindice degli altrui torti in altre occasioni, che non gli mancheranno sicuramente, e non frammischi alle sue private vendette quella di un Senato, il quale, quando imprudentemente venisse attaccato, fa l'arroganza altrui punire per le vie proprie e legali; e non già col mezzo di chi a tutt'altro dee badare fuor che alla pubblica vendetta.

Napoli 30. Gennaio 1794. |

1794  
1516658